

Diritto e **Clima**

RIVISTA QUADRIMESTRALE DEL CENTRO DI RICERCA
“TRANSIZIONE ECOLOGICA, SOSTENIBILITÀ E SFIDE GLOBALI”



Editoriale Scientifica

Direttore responsabile: Enzo Di Salvatore

Vicedirettore: Salvatore Dettori

Coordinatore del Comitato di Redazione: Omar Makimov Pallotta

Comitato di Direzione: Angelica Bonfanti, Antonio Giuseppe Chizzoniti, Daniele Coduti, Irene Canfora, Domenico Dalfino, Rosita Del Coco, Salvatore Dettori, Leonardo Di Carlo, Enzo Di Salvatore, Marina Frunzio, Donatella Morana, Mauro Pennasilico, Nicola Pisani, Emanuela Pistoia, Bartosz Rakoczy, Federico Roggero, Francesca Rosa, Elisabetta Rosafio, Stefano Villamena.

Comitato scientifico: Mariagrazia Alabrese, Francisco Balaguer Callejón, Marco Benvenuti, Francesco Saverio Bertolini, Raffaele Bifulco, David Brunelli, Michael Cardwell, Marc Carrillo Lopez, Mauro Catenacci, Marcello Cecchetti, Lorenzo Cuocolo, Michele Della Morte, Marina D'Orsogna, Giovanni Di Cosimo, Giuseppe Franco Ferrari, Spyridon Flogaitis, Pietro Gargiulo, Francesca Romanin Jacur, Luca Loschiavo, Luca Marafioti, Giuseppe Marazzita, Paolo Marchetti, Francesco Martines, Massimiliano Mezzanotte, Alessandro Morelli, Maria Esther Muniz Espada, Angela Musumeci, Leonardo Pastorino, Barbara Pezzini, Andrea Porciello, Barbara Pozzo, Elisabetta G. Rosafio, Domenico Russo, Gianluca Sadun Bordoni, Gino Scaccia, Massimo Siclari, Rezarta Tahiraj, Mariachiara Tallacchini, Josephine Van Zeven, Zbigniew Witkowski, Alberto Zito.

Comitato di Redazione: Alessandra Alfieri, Alessandro Cardinali, Giuseppe Delle Foglie, Sara Di Marco, Matteo Di Natale, Gabriele Fiorella, Francesco Gallarati, Camilla Gernone, Francesco Giacchi, Jakub Medda, Francesca Morganti, Omar Makimov Pallotta, Giacomo Palombino, Giovanni Provisiero, Federico Valentini.

Tutti gli articoli del fascicolo sono stati sottoposti a referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).

SOMMARIO FASCICOLO N. 2

EDITORIALE

- Mariachiara Tallacchini, *Preparati per l'incertezza. I cittadini e i cambiamenti climatici* 337

SAGGI

- Angela Musumeci, *Autonomia differenziata, acqua pubblica e sistema idrico integrato* 343

- Franco Peirone, *Revisiting the German Federal Constitutional Court's "Ultra-spective" Decision* 375

- Mauro Pennasilico, *Sostenibilità, economia circolare e giustizia contrattuale nella filiera agroalimentare* 411

ARTICOLI

- Alessandro Cardinali, *Divari territoriali e mobilità sostenibile: i trasporti marittimi* 451

- Giulia Formici - Marica Mileo, *Ripensare il ruolo del consumatore alimentare nell'era della sostenibilità e delle comunicazioni green: nuove traiettorie* 477

- Margherita Marotta, *La climate change litigation e le banche* 503

- Omar Makimov Pallotta, *Lo status quo della giustizia climatica in Italia* 523

NOTE A SENTENZA

Vittorio Fazio, *Il contributo della Corte costituzionale nel sistema multilivello di governo dell'energia* 553

Daniela Messina, *La sentenza della Corte EDU sul caso "Terra dei fuochi": una significativa tappa nel riconoscimento multilivello del diritto all'ambiente salubre* 573

Alice Quaranta, *Nuove e antiche incertezze sul diritto alla vita in casi di inquinamento ambientale: in margine a L.F e altri c. Italia* 603

Bettina Steible, *¿Hacia un constitucionalismo econcentrista? Sobre los derechos del Mar Menor* 629

Hanno scritto in questo numero 649

LO STATUS QUO DELLA GIUSTIZIA CLIMATICA IN ITALIA*

SOMMARIO: 1. La lotta al cambiamento climatico nell'ordinamento italiano: il quadro normativo. – 2. Il contenzioso climatico in Italia. – 3. *Segue*: considerazioni critiche. – 4. Rilievi conclusivi.

1. *La lotta al cambiamento climatico nell'ordinamento italiano: il quadro normativo*

L'esigenza di contrastare il fenomeno del cambiamento climatico antropogenico, le cui proporzioni sono ormai divenute tali da indurre più d'uno a discorrere di emergenza¹ o addirittura di catastrofe², non è estranea al legislatore – ordinario e costituzionale – italiano. L'Italia ha innanzitutto aderito e dato esecuzione ai principali trattati internazionali in materia climatica; tra questi, non si può non menzionare la *United Nations Framework Convention on Climate Change* (l. n. 65 /1994) e i relativi accordi vincolanti assunti in occasione delle *Conference of the Parties*: su tutti, il Protocollo di Kyoto (l. n. 120/2002) e l'Accordo di Parigi (l. n. 204/2016), il quale ultimo costituisce, ad oggi, la fonte internazionale *par excellence* degli obblighi dello Stato di contribuire al contenimento del riscaldamento globale. Per giunta, l'Italia è parte di numerose convenzioni internazionali aventi ad oggetto questioni strettamente connesse alla dimensione climatica, rese anch'esse pienamente esecutive con legge all'interno dell'ordinamento dello Stato: si pensi, ad esempio, alla Convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (l. n. 108/2001), alla Convenzione sulla protezione

* Il contributo, tradotto in lingua spagnola, è destinato al volume *El clima en juicio: antología de litigio climático en Europa y América Latina*, a cura di Giacomo Palombino.

¹ Vedasi R. BIFULCO, *Rule of law ed emergenza climatica*, in *Federalismi.it*, n. 5, 2025, pp. iv ss.

² Si esprime in tal senso M. CARDUCCI, *Il diritto costituzionale “durante” la catastrofe climatica*, in *lacostituzione.info*, 21 settembre 2019.

e l'utilizzo dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (l. n. 171/1996), alla Convenzione delle Alpi sulla protezione dell'ambiente alpino e lo sviluppo sostenibile del suo territorio (l. n. 403/1999). Inoltre, l'Italia ha ottenuto nel 2013 lo status di osservatore in seno al Consiglio Artico³ e, da allora, partecipa ai numerosi *working groups* istituiti in seno al Consiglio (come quello sullo sviluppo sostenibile o sulla tutela dell'ecosistema marino artico).

L'adesione dello Stato italiano ai trattati sopra menzionati testimonia una chiara intenzione di contribuire attivamente alla salvaguardia dell'ambiente e, in particolare negli ultimi tempi, alla tutela della stabilità del sistema climatico, via via più compromesso in ragione dell'eccesso di emissioni climalteranti.

Indugiando dapprima sul piano costituzionale, è d'uopo ricordare come l'ambiente sia stato per lungo tempo un oggetto estraneo al testo scritto della Carta fondamentale della Repubblica⁴: in un primo momento, ad esso è stata riconosciuta "cittadinanza costituzionale" soltanto in via pretoria (come diritto fondamentale della persona ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2, 9 e 32 Cost.)⁵ e, più di un decennio dopo, esso ha formalmente fatto la sua comparsa all'interno dell'articolato della Carta, ma solo nelle "vesti" peculiari di materia riservata alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.

Il pieno accoglimento dell'esigenza di salvaguardia dell'ambiente nell'ordito costituzionale è avvenuto di recente, per il tramite della l. cost. n. 1/2022, la quale ha operato in una duplice direzione: aggiungendo un terzo comma all'art. 9 Cost., ove oggi può rinvenirsi il dovere della Repubblica di tutelare «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosi-

³ Si tratta di un foro intergovernativo regionale istituito per il tramite della Dichiarazione di Ottawa nel 1996. Il fondamento e la legittimazione del Consiglio non si rinvencono, pertanto, in un trattato internazionale.

⁴ Sul punto si rinvia, da ultimo, a L.M. TONELLI, *Tutela dell'ambiente e Costituzione: tra vecchie problematiche e recenti proposte di riforma dell'art. 9 Cost.*, in *Archivio giuridico*, n. 4, 2020, pp. 1173 ss.

⁵ Sul punto, si rinvia a Corte cost. 28 maggio 1987, n. 210, p.to 4.5 *Cons. dir.* Sulla configurabilità di un diritto all'ambiente salubre, v. già Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172.

stemi anche nell'interesse delle future generazioni»⁶, e integrando il novero dei limiti alla libertà di iniziativa economica previsti nel secondo comma dell'art. 41 Cost., facendo precedere «salute» e «ambiente» ai limiti ivi previsti sin dall'origine, ovvero la «sicurezza», la «libertà» e la «dignità umana»⁷.

La «questione climatica» non è stata presa in considerazione dal legislatore di revisione, il quale ha prudentemente deciso di evitare ogni menzione della stessa all'interno della Costituzione, ponendosi, così, sulla scia dei suoi omologhi europei. Infatti, il clima, almeno per ora, non ha trovato spazio nei testi costituzionali degli Stati membri⁸. Non dimeno, ci si è chiesti se l'intervento di riforma – salutato invero con favore dalla maggioranza della dottrina italiana, salvo poche voci contrarie⁹ – sia in grado comunque di esprimere un contenuto tale da garantire una tutela della stabilità climatica. Autorevole dottrina ha recentemente argomentato in senso favorevole all'ipotesi prospettata, rilevando come tra ambiente e clima vi sia, a ben vedere, una relazione di strettissima interdipendenza¹⁰. In particolare, si è posto l'accento sull'inclusione degli ecosistemi tra gli oggetti del dovere di protezione che sorge in capo alla Repubblica, evidenziando, in particolare, il nesso di strumentalità che legherebbe questi al clima: essendo il cambiamento climatico antropogenico responsabile dello sconvolgimento degli equilibri relazionali interni agli ecosistemi¹¹, la tutela di questi ulti-

⁶ Sulla revisione dell'art. 9, si veda diffusamente E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2022, pp. 3 ss.

⁷ Su natura e portata dei nuovi limiti introdotti nell'art. 41 Cost., con particolare riferimento all'ambiente, sia consentito il rinvio a O.M. PALLOTTA, *L'ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica*, Milano, 2024, pp. 152 ss.

⁸ Cfr. F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico*, in *DPCE online*, n. 2, 2022, p. 1087.

⁹ Tra le quali possono qui menzionarsi T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, pp. 1 ss. e G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, luglio 2021, pp. 1 ss.

¹⁰ R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2023, pp. 138 ss.

¹¹ Come è ben evidenziato da S. ZANINI, *La tutela dell'ecosistema, tra scienza e diritto*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2019, p. 459.

mi non può che risolversi nella (o, se si vuole, passare attraverso la) tutela del clima stabile. Muovendo dalle considerazioni sopra esposte, vi è addirittura chi giunge ad identificare *tout-court* tutela dell'ambiente e tutela del clima¹², ponendosi così agli antipodi di quella dottrina che, invece, tiene particolarmente a tenere distinti i due piani¹³.

Ad ogni buon conto, l'indiretto accoglimento della “questione climatica” in Costituzione potrebbe passare non solo attraverso il riferimento agli ecosistemi, ma anche attraverso la menzione dell'«interesse delle future generazioni»¹⁴: espressione, questa, che si rinviene in termini molto simili nell'art. 20a della *Grundgesetz* così come introdotto nel 1994¹⁵ e che ha costituito il “grimaldello” – unitamente alla concezione dei diritti quali elementi fondamentali dell'ordinamento oggettivo – che ha permesso al Tribunale costituzionale federale di dichiarare nel 2021 la parziale incostituzionalità della legge federale sul clima (*Bundesklimaschutzgesetz*) per non aver fissato obiettivi sufficientemente ambiziosi di abbattimento delle emissioni climalteranti¹⁶. Porre in connessione la tutela ambientale con l'interesse delle future generazioni significa riconoscere che le devastazioni compiute oggi, compre-

¹² Ad es., A. FERRAZZI, *La riforma della Costituzione: aspetti politici e istituzionali*, in AA.VV., *Il clima in Costituzione. Le implicazioni per le politiche pubbliche*, Roma, 2025, p. 23; R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi.it*, n. 13, 2022, p. 196.

¹³ In particolare se per “ambiente” si intende «ciò che circonda l'uomo secondo un metro di prossimità temporale e spaziale» e non, più latamente, «tutto l'habitat umano e l'equilibrio ecologico del pianeta e delle singole parti». Vedasi A. PISANÒ, *L'impatto dei contenziosi sulla crisi climatica. Il paradosso delle sentenze vuote*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1, 2024, p. 101.

¹⁴ Sul punto, v. G. GRASSO, *La révision de la Constitution italienne sur la protection de l'environnement: qu'est-ce qui pourra changer pour les questions climatiques?*, in *Italian papers on federalism*, n. 3, 2022, pp. 51-52.

¹⁵ «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».

¹⁶ Per un commento alla pronuncia del Tribunale costituzionale federale, v. G. PALOMBINO, J.F. SÁNCHEZ BARILLAO, *La protección del medio ambiente en Europa ante la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 24 de Marzo de 2021*, in *Revista de Derecho constitucional europeo*, n. 36, 2021, pp. 253 ss.

so lo sconvolgimento del sistema climatico, sono idonee a produrre effetti nefasti a lungo termine, con particolare riguardo al futuro godimento dei diritti fondamentali; l'inserimento di una clausola siffatta, se certamente non vale ad integrare il parametro di legittimità delle leggi, in ragione innanzitutto della presenza dell'avverbio «anche»¹⁷, rappresenta nondimeno un invito rivolto al legislatore a tener conto della dimensione intertemporale dei diritti.

Se la dimensione climatica sembra trovar spazio solo indirettamente all'interno della Costituzione italiana, non si può dire lo stesso se si volge lo sguardo ai livelli gerarchici inferiori, a quello legislativo innanzitutto, ma anche a quello degli atti pianificatori, che hanno ormai assunto valenza centrale nell'ambito della *governance* del clima. Ciononostante, è bene evidenziare sin da subito che l'attenzione riservata dal legislatore alla crisi climatica è frutto, in realtà, degli obblighi che sorgono in capo allo Stato in ragione dell'appartenenza all'Unione europea, la quale ormai costituisce l'attore regionale più attivo nella lotta contro il riscaldamento globale. Siffatti obblighi scaturiscono perlopiù dagli atti normativi eurounitari che hanno dato concretezza agli auspici recati dal *Green deal* europeo. Si può dire, quindi, facendo eco alla più recente dottrina, che «l'impulso all'innovazione della legislazione» in materia climatica provenga «per ora quasi completamente da Bruxelles»¹⁸.

Sebbene, a differenza di molti altri Paesi europei, l'Italia si sia guardata bene dall'approvare una legge quadro sul clima che inglobasse i target di riduzione delle emissioni climalteranti, gli interventi legislativi settoriali in ambito climatico, come si è accennato, non sono certo mancati: si pensi, ad esempio, alle disposizioni volte ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali (d.l. n. 34 del 2020), alle norme volte a promuovere l'uso dell'energia da fonte rinnovabile (d.lgs. n. 199/2021, nonché il decreto di recepimento – in via di elaborazione – della direttiva RED III), le misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle città italiane (d.l. n. 141/2019) e così via. Accanto agli interventi disposti per mezzo della legislazione

¹⁷ Cfr. E. DI SALVATORE, *op. cit.*, p. 8.

¹⁸ C. PINELLI, *Il nuovo diritto dell'ambiente. Sfide, incognite, trasformazioni*, in AA.VV., *Il clima in Costituzione*, cit., p. 14.

ordinaria si ritrovano i numerosi atti pianificatori che costituiscono l'ossatura vera e propria della *governance* nazionale sul clima¹⁹. Si tratta, in particolare, dei seguenti strumenti: 1) Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC); 2) Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 3) Piano per la transizione ecologica (PTE); 4) Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC). Essi rappresentano (ad eccezione del PTE) il frutto di una «nuova fase del processo di integrazione che vede al centro la lotta al cambiamento climatico»²⁰. In verità, il cambio di passo sul piano sovranazionale si è avuto, come noto, a seguito dell'irrompere della crisi pandemica nel 2020: l'esigenza, avvertita dalle istituzioni europee, di favorire la ripartenza delle economie degli Stati membri, concretizzatasi con il varo del *Next Generation EU*, si è giocoforza affiancata e infine intrecciata alla parallela esigenza di contrastare il riscaldamento globale, testimoniata dall'approvazione del *Green Deal* europeo soltanto un anno prima: le contestuali crisi (climatica e sanitaria) hanno, così, favorito il trapasso dall'Unione europea come comunità di stabilità all'Unione come comunità dello sviluppo sostenibile²¹. Lo stretto nodo che lega resilienza post-pandemica e transizione ecologica si è chiaramente riflettuto nel PNRR, il quale appare intriso della logica *green*, al punto che una intera missione (la n. 2) è stata dedicata alla «rivoluzione verde»²². Rispetto al PNRR, che non rappresenta un piano orientato alla sola mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, importanza maggiore assume il PNIEC, che, assieme alla Strategia di lungo termine (*Long*

¹⁹ Sui più recenti atti di pianificazione (e sul PNIEC in particolare) v. diffusamente A. MITROTTI, *L'obbligazione climatica e la natura del PNIEC nella Repubblica Italiana: sono eretiche le pretese di un legittimo adempimento?*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 2, 2024, p. 12.

²⁰ Così, se si vuole, O.M. PALLOTTA, *Transizione ecologica e Costituzione economica nella dimensione nazionale ed europea: convergenze e divergenze*, in M. BARONE, O.M. PALLOTTA (a cura di), *La nuova fase dell'integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU*, Napoli, 2024, p. 263.

²¹ Cfr. A. CANTARO, *Postpandemia. Pensieri (meta)giuridici*, Torino, 2021, p. 81.

²² A sua volta suddivisa in quattro componenti, tutte recanti una serie dettagliata di misure da adottare in vista della transizione ecologica: 1) agricoltura sostenibile ed economia circolare; 2) energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile; 3) efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; 4) tutela del territorio e della risorsa idrica.

Term Strategy, LTS), costituiscono gli strumenti pianificatori delle ambizioni di decarbonizzazione del Paese. In altre parole, nel PNIEC – la cui approvazione è imposta a tutti i Paesi dell’Unione dal regolamento (UE) 2018/1999 – si rinvencono le linee strategiche di sviluppo dell’Italia in materia di energia e clima: in particolare, nel Piano sono fissati gli obiettivi nazionali vincolanti al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile. Inoltre, per ciascun *target* individuato, si indicano le misure da attuare per assicurarne il raggiungimento. Se l’orizzonte temporale preso in considerazione dal PNIEC si arresta al 2030, la LTS si spinge, invece, fino al 2050, ipotizzando diversi percorsi per raggiungere, entro quella data, l’ambizioso obiettivo della neutralità climatica. Il PTE, approvato nel 2022 dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), è, invece, lo strumento con il quale si punta a coordinare e rendere coerenti le politiche nazionali in materia di transizione ecologica, con uno sguardo particolare alle misure promosse dal PNRR. Infine, con il PNACC, adottato per la prima volta nel 2018 e oggi integrato nel PNIEC aggiornato, si è dato vita ad una piattaforma che individua le misure idonee a favorire un adattamento agli effetti nefasti dell’emergenza climatica – tenendo conto delle variabili territoriali e locali, nonché delle vulnerabilità delle comunità che insistono sui diversi territori – al preciso scopo di ridurre i rischi associati a fenomeni come dissesti, alluvioni, erosione costiera e carenza idrica, notoriamente aggravati dal riscaldamento globale.

Anche le Regioni italiane, limitatamente alle competenze ad esse riservate, sono state chiamate all’adozione di atti pianificatori del tutto simili a quelli elaborati a livello nazionale: così, si ritrovano oggi Piani regionali di adattamento al cambiamento climatico e Piani regionali per la transizione ecologica, adottati talvolta con legge regionale (si pensi al PRTE della Regione Toscana, adottato con l.r. n. 35/2022), talaltra con deliberazione della Giunta regionale (si ponga mente, in questo caso, al PRACC della Regione Marche, approvato con d.G.r. n. 322/2023). Alcune Regioni hanno deciso addirittura di integrare il contenuto dei propri Statuti con un esplicito riferimento alla crisi climatica e all’esigenza di porvi rimedio: in questa direzione si è mossa,

ad esempio, la Regione Umbria, che con l.r. n. 1/2024 ha inserito nel proprio statuto un nuovo articolo (art. 11-*ter*), rubricato “Crisi climatica”²³. Non mancano, sul piano locale, strumenti analoghi, adottati spesso su base volontaria: si pensi, ad esempio, ai Piani di adattamento e mitigazione comunali oppure ai Piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC-SECAP), adottati al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia²⁴.

Come può facilmente intuirsi dalla rassegna degli atti che fondano la *governance* climatica italiana, i principali problemi che affliggono un sistema strutturato in tal modo sono l’eccessiva frammentarietà e lo scarso livello di coordinamento. Certo, non può qui negarsi che, in particolare negli ultimi anni, sia stato fatto uno sforzo notevole per ridurre le numerose carenze: ad esempio, favorendo punti di contatto tra i diversi strumenti: si pensi alla già menzionata integrazione del PNACC nel PNIEC o all’istituzione della Commissione PNRR-PNIEC, chiamata a svolgere la valutazione d’impatto ambientale dei progetti contemplati dai due piani²⁵. La premura mostrata, benché ragguardevole, non si è rivelata sufficiente a colmare i vuoti conse-

²³ Sulla questione, v. A. LERRO, *Le modifiche allo Statuto umbro in materia ambientale*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 3, 2024, pp. 81 ss. Di seguito il contenuto del nuovo art. 11-*ter* dello Statuto della Regione Umbria: «1. La Regione riconosce il grave rischio contemporaneo e le conseguenze locali e globali dei cambiamenti climatici per l’integrità e la sopravvivenza delle specie viventi. 2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, sviluppa politiche volte all’adattamento delle comunità al fine di ridurre e mitigare gli effetti delle crisi climatiche. 3. La Regione adotta e promuove politiche volte a sostenere la transizione ecologica e la progressiva riduzione delle cause antropiche dei cambiamenti climatici, in armonia e d’intesa con tutti i livelli istituzionali nazionali ed internazionali, ai fini del raggiungimento della neutralità climatica».

²⁴ Si vedano, a questo proposito, le considerazioni di L. ABBRUZZO, *Cambiamento climatico e turismo sostenibile: la Corte costituzionale tra ambiente, competenze regionali e leale collaborazione*, in *Diritto e clima*, n. 1, 2025, p. 261.

²⁵ Vedasi sul punto A. STEVANATO, *Fra vecchi e nuovi organi tecnici ambientali dopo il PNRR. Procedure ed elementi di criticità*, in A. CARDONE, A. SIMONCINI, G. TARLI BARBIERI (a cura di), *Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economica e pandemica. Emergenza e persistenza. Atti del Convegno Annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”*. Firenze, 17-18 giugno 2022, Napoli, 2023, pp. 424 ss.

guenti a quella che è stata definita la «logica compartimentale» che ispira la *governance* climatica italiana²⁶, che tale rimane anche in seguito ai correttivi degli ultimi anni. Una legge quadro sul clima – la cui discussione, come si è detto, non figura nell’agenda politica del Governo italiano – dovrebbe, oltre che fissare obiettivi ambiziosi e vincolanti di riduzione delle emissioni climalteranti, riempire i vuoti di cui si è detto: ad esempio, istituendo un organismo tecnico con funzioni consultive in materia climatica e prevedendo nuove e più efficaci forme di partecipazione della società civile alla formazione degli atti di pianificazione in materia climatica²⁷.

2. Il contenzioso climatico in Italia

In linea con quanto accaduto in molti Stati membri dell’Unione, anche in Italia si assiste, da qualche anno a questa parte, all’avvio di cause riconducibili al fenomeno della *strategic climate litigation*²⁸. Si tratta, in sostanza, della proposizione, da parte di singoli individui e associazioni ambientaliste, di azioni dinanzi ai giudici nazionali volte ad ottenere l’accertamento della responsabilità in via extracontrattuale dello Stato (o di privati – perlopiù imprese multinazionali) per non aver garantito un livello sufficiente di abbattimento delle emissioni di gas serra, producendo così un danno ingiusto consistente nella lesione di diritti fondamentali, tra i quali rilevano in particolar modo il diritto

²⁶ Così si esprimono G. COLAFRANCESCO, C. DI MAMBRO, *Una governance per il clima in Italia. Quali elementi per una legge quadro per il clima*, Roma, 2023, p. 25.

²⁷ Cfr. F. GALLARATI, *Le leggi-quadro sul clima negli Stati membri dell’Unione europea: una comparazione*, in *DPCE online*, n. 4, 2021, pp. 2476 ss.

²⁸ È nota la distinzione tra liti strategiche e liti routinarie, laddove le prime sono volte ad «indurre gli Stati o le imprese ad assumere deliberazioni o comportamenti destinati a ridurre le emissioni (con funzione preventiva e inibitoria, quindi)», mentre le seconde, aventi contenuto risarcitorio, sono avviate al fine di «consentire il ristoro dei danni causati dal mutare del clima»; cfr. R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in *Judicium*, 3 dicembre 2024, p. 4. È chiaro che sono le seconde a porre maggiori problematiche dal punto di vista strettamente giuridico, giacché idonee a mettere in crisi il paradigma della *non-justiciable political question*, sul quale vedasi *infra*.

alla vita e al rispetto della vita privata e familiare. La ragione di una simile proliferazione è da ricondurre alla debolezza – se non, nei casi peggiori, all'inconsistenza – delle misure messe in atto dagli Stati (*rec-tius*: dai detentori dell'indirizzo politico) al fine di adempiere alle obbligazioni climatiche assunte sul piano sovranazionale e internazionale. Si parla, a questo proposito, di *regulation through litigation*²⁹, con tutto ciò che ne deriva in termini di rispetto dell'ambito di discrezionalità riservato agli organi politico-rappresentativi³⁰. In tale contesto, anche l'azione volta ad accertare la responsabilità extracontrattuale assume connotati differenti: da «schema di risarcimento per equivalente dei codici liberali» essa sembra man mano tradursi in un «dispositivo attraverso cui fare politica climatica (...) nel vuoto dell'azione del potere legislativo»³¹.

La prima causa climatica intentata in Italia prende il nome di *Giudizio Universale* ed è stata avviata da ventiquattro associazioni e un numero consistente di cittadini (162 adulti e 17 minorenni rappresentati in giudizio dai rispettivi genitori), decisi a far valere le ragioni del clima dinanzi al Tribunale di Roma. L'atto di citazione, particolarmente corposo, si apre con un quadro generale sull'emergenza climatica, volto da un lato a chiarire i confini di una crisi globale e, dall'altro lato, a porre in evidenza le caratteristiche che rendono il territorio italiano un *climate change hotspot*. Dall'atto introduttivo del giudizio si evince innanzitutto che in capo allo Stato sarebbe sorta, in ragione dei vincoli assunti a livello internazionale e dell'appartenenza all'Unione europea, una vera e propria obbligazione climatica che impone agli apparati pubblici di attivarsi al fine di contenere l'immissione di anidride carbonica in atmosfera, a beneficio delle presenti e delle future generazioni. Il documento reca, poi, un'analisi dettagliata degli obiettivi di decarbonizzazione rinvenibili nel PNIEC ed evidenzia un disallineamento rispetto ai *target* stabiliti in particolare dall'Accordo di Parigi: a

²⁹ Cfr. M. DELSIGNORE, *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 2, 2022, p. 267.

³⁰ Sul punto, si rinvia a quanto si dirà più diffusamente *infra*.

³¹ Così L. SERAFINELLI, *La responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi climatici nell'inerzia delle politiche legislative. Un'analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi*, in *DPCE online*, n. 4, 2022, pp. 2217-2218.

questo proposito, viene allegato un report elaborato dall'organizzazione no-profit *Climate Analytics*, dal quale si evince che l'Italia dovrebbe ridurre le proprie emissioni di gas serra, entro il 2030, del 92% rispetto ai livelli del 1990. Invece, stando a quanto emerge da Piano, gli attuali impegni sarebbero in grado di garantire, entro la medesima data, una riduzione ben più modesta, pari soltanto al 36%. Quanto sopra – evidenziano i ricorrenti – è sufficiente a determinare la lesione di una situazione giuridica peculiare, ovvero il diritto ad un clima stabile e sicuro³², il quale costituirebbe presupposto dell'esercizio di tutti i restanti diritti fondamentali e che troverebbe fondamento in particolare negli artt. 2 e 32 Cost.³³, oltre che in una serie imponente di atti sovranazionali (ad es., l'art. 191 TFUE e gli artt. 52 e 53 della Carta di Nizza) e internazionali (ad es., i Patti internazionali del 1966 e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989). Esso si sostanzierebbe nella pretesa, pienamente giustiziabile ad opinione della parte attrice, alla «non regressione del proprio sviluppo umano e del nucleo essenziale dei propri diritti al cospetto della drammatica urgenza dell'emergenza climatica».

Sulla base di quanto appena evidenziato – e ponendosi sulla scia di quella che è stata definita “*Urgenda-style*” *climate litigation*³⁴ – i ricorrenti hanno chiesto al giudice ordinario di accertare la responsabilità extracontrattuale dello Stato (ex art. 2043 c.c.)³⁵ e di condannare il

³² La dottrina in materia di diritto al clima stabile e sicuro è ormai copiosa. *Ex plurimis*, v. almeno M. CARDUCCI, *Se il riscaldamento globale entra nei tribunali*, in *Micromega*, n. 6, 2021, p. 50; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, pp. 95 ss.; M. MACRÌ, *Il diritto al clima stabile e sicuro in Italia tra “negazionismo giudiziale” e biofisica*, in *DPCE online – Osservatorio sul costituzionalismo ambientale*, 23 luglio 2024, pp. 1 ss.

³³ Si tenga conto che, al momento del deposito dell'atto di citazione, la l. cost. n. 1/2022 non era ancora entrata in vigore. Per questo, l'atto introduttivo del giudizio non contiene alcun riferimento agli artt. 9 e 41 Cost. come novellati dalla fonte menzionata.

³⁴ Così M. FERMEGLIA, R. LUPORINI, ‘*Urgenda-style*’ *Strategic Climate Change Litigation in Italy: A Tale of Human Rights and Torts?*, in *Chinese Journal of Environmental Law*, n. 7, 2023, pp. 245 ss. Con riguardo alle sentenze rese dai giudici olandesi nei diversi gradi di giudizio in relazione al caso *Urgenda*, si rinvia al capitolo dedicato all'Olanda nel presente volume.

³⁵ Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito): «Qualunque fatto doloso o col-

medesimo all'adozione di ogni iniziativa necessaria (ex art. 2058, primo comma, c.c.)³⁶ per un abbattimento delle emissioni di gas serra nella misura idonea sopra indicata o in quella, minore o maggiore, da determinarsi in corso di causa. In subordine – traendo ispirazione dalla c.d. *public trust doctrine*³⁷ – si è chiesto di accertare la responsabilità statale ex art. 2051 c.c.³⁸, ovvero per danno cagionato da cosa in custodia, laddove il sistema climatico rappresenterebbe la «cosa» che lo «Stato custode» avrebbe dovuto salvaguardare, al fine di consegnarla intatta alle generazioni future. Da ultimo, è stata dedotta altresì la responsabilità (contrattuale) da contatto sociale qualificato ex artt. 1173 e 1218 c.c.³⁹, la quale conseguirebbe all'inadempimento di una peculiare obbligazione sorta in seguito all'approvazione del PNIEC: in breve, lo Stato avrebbe dovuto adempiere con correttezza e buona fede ai doveri di protezione scaturenti dagli obblighi assunti sul piano internazionale (v. *supra*), tutelando l'affidamento riposto da parte della collettività nel puntuale assolvimento della prestazione in questione⁴⁰.

poso, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

³⁶ Art. 2059 c.c. (Risarcimento in forma specifica): «Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore».

³⁷ Vedasi sul punto C.V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di Climate Change Litigation in Italia*, in *Giustizia insieme*, 29 aprile 2024, p. 6.

³⁸ Art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia): «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

³⁹ Art. 1173 c.c. (Fonti delle obbligazioni): «Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico». Art. 1218 c.c. (Responsabilità del debitore): «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

⁴⁰ Può essere utile richiamare, sul punto, Cass. civ., sez. un., 21 maggio 2018, n. 12477, ove i giudici chiariscono che può discorrersi di contatto sociale qualificato «ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto».

Nonostante l'indiscutibile sforzo profuso dai ricorrenti, il giudice adito ha definito la controversia con una sentenza che, a detta di molti, «non farà la storia»⁴¹, in quanto «retriva»⁴², «avulsa dal contesto giuridico formatosi attorno all'emergenza climatica»⁴³e, addirittura, «dai tratti argomentativi paradossalmente negazionistici»⁴⁴. Giudizi tanto severi conseguono alla scelta, invero in controtendenza rispetto al *milieu* giusclimatico europeo, di dichiarare l'inammissibilità delle domande per difetto assoluto di giurisdizione, di fatto accogliendo le eccezioni sollevate dell'Avvocatura generale dello Stato. In apertura della pronuncia, il giudice ammette che il riscaldamento globale sia «un problema [che] richiede un impegno unitario degli Stati»⁴⁵, ma, in punto di diritto, evidenzia come l'interesse invocato dai ricorrenti non possa essere incluso «nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati, in quanto le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico – che comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana – rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell'odierno giudizio». Il *petitum*, a detta del magistrato capitolino, si risolverebbe in una inaccettabile richiesta di «sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà statali previste dalla Costituzione». In altre parole, il giudice ricorre, come prevedibile⁴⁶, alla *non-justiciable political question doctrine* – già invocata a più riprese da giudici stranieri investiti di questioni dal tenore simile⁴⁷ – evitan-

⁴¹ Così R. CECCHI, *Il giudizio (o silenzio?) universale: una sentenza che non farà la storia*, in *Diritti comparati*, 15 maggio 2024, p. 1.

⁴² In questo senso, v. L. CARDELLI, *La sentenza "Giudizio Universale": una decisione retriva*, in *lacostituzione.info*, 11 marzo 2024, pp. 1 ss.

⁴³ Così R. MAZZA, *Alcune riflessioni sul contenzioso climatico a partire dal Giudizio Universale e dal caso KlimaSeniorinnen. Quale dimensione assume il principio di separazione dei poteri?*, in *Rivista di Diritti comparati*, n. 3, 2024, p. 253.

⁴⁴ È questa l'opinione di R. STAVENATO, *Se un fisico legge la sentenza "Giudizio Universale"*, in *lacostituzione.info*, 29 marzo 2024, pp. 1 ss.

⁴⁵ Più avanti discorre altresì di «delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico» (corsivo nostro).

⁴⁶ E, in effetti, previsto: v. L. BUTTI, S. NESPOR, *Il diritto del clima*, Milano-Udine, 2022, p. 257.

⁴⁷ Cfr. L. SERAFINELLI, *A nascent common law? Il caso della giustizia civile clima-*

do, così, di pronunciarsi sulla responsabilità dello Stato per “omissione climatica”. Nella pronuncia si rinvergono altresì delle indicazioni sulle sedi più opportune ove la pretesa dedotta in giudizio avrebbe potuto trovare soddisfazione: la Corte di giustizia dell’Unione europea, dinanzi alla quale i ricorrenti avrebbero potuto esperire ricorso per annullamento (ex art. 263 TFUE) o per responsabilità extracontrattuale dell’Unione (ex art. 340 TFUE) – per quanto, a ben vedere, nell’atto introduttivo del giudizio non si eccepisca alcunché rispetto ad eventuali danni cagionati dalle politiche climatiche europee – e, soprattutto, il giudice amministrativo, competente a sindacare il PNIEC⁴⁸ sotto il profilo della sua adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto agli obiettivi fissati sul piano sovranazionale.

Come prevedibile, i ricorrenti hanno impugnato in appello le determinazioni del giudice di prime cure, tentando in particolare di valorizzare in questa sede due importanti decisioni adottate nel frattempo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: si tratta delle pronunce sui casi *Verein KlimaSeniorinnen c. Svizzera* e *Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.* Con la prima, in particolare, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto l’esistenza di quello che è stato definito un «nesso eziologico» che lega gli effetti del cambiamento climatico al godimento delle libertà fondamentali, dal quale scaturirebbe un «dovere giuridico dello Stato di attivarsi positivamente al fine di proteggere» i diritti minacciati dalle conseguenze del riscaldamento globale⁴⁹; con la seconda sentenza, invece, nel dichiarare inammissibile il ricorso per il mancato previo esperimento dei rimedi interni allo Stato, la Corte ha, seppur indirettamente, ammesso che «il giudice naturale della responsabilità statale sulla mitigazione climatica [sia] quello nazionale, a meno che il

tica tra antropocene e globalizzazione giuridica, in M. GRAZIADEI, M. TIMOTEO, A. CARPI (a cura di), *Chi resiste alla globalizzazione? Globalismi, regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo. Atti del VII Convegno Nazionale SIRD*, Bologna, 2023, pp. 345 ss.

⁴⁸ La cui natura di atto amministrativo e non politico – in quanto non libero nei fini e nella forma – può dirsi ormai pacifica. Sul punto, v. F. VETRÒ, *Evoluzioni del diritto europeo dell’energia, transizione energetica e sistema istituzionale: il ruolo del GSE S.p.A.*, in *Il Diritto dell’economia*, n. 1, 2020, p. 523, ma anche A. MITROTTI, *op. cit.*, p. 15.

⁴⁹ Cfr. R. MAZZA, *op. cit.*, pp. 263-264.

sistema costituzionale e legislativo domestico escluda espressamente la responsabilità extracontrattuale dello Stato, giustificando l'accesso *per saltum* a Strasburgo»⁵⁰.

Le conclusioni cui la Corte EDU è giunta nelle citate sentenze paiono, in effetti, deporre a favore delle argomentazioni già formulate nell'atto di citazione e poi trascurate dal Tribunale di Roma. Delle stesse – ritengono i ricorrenti – il giudice di seconde cure non potrà in questo caso non tener conto. Infine, all'atto d'appello è stato allegato un nuovo report scientifico (*Estimates of fair share carbon budgets for Italy*) commissionato a climatologi di chiara fama, dal quale si evince incontestabilmente che l'Italia ha ormai esaurito il suo *carbon budget*, ovvero la quantità massima di emissioni cumulative nette di CO₂ di origine antropica che possono ancora immettersi in atmosfera senza compromettere l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali entro la fine del secolo. Meritevole di menzione è altresì il riferimento operato da parte attrice alle disposizioni costituzionali *medio tempore* integrate ad opera della l. cost. n. 1/2022, nonché alla recente sentenza della Corte costituzionale sul “caso Priolo” (sent. n. 105/2024), a mente della quale la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. esprimerebbe un vero e proprio «mandato di tutela dell'ambiente», idoneo a vincolare «esplicitamente tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa». Mandato che, secondo una dottrina che affiora nello stesso ricorso, sarebbe «proiettato su contenuti di “preservazione” intergenerazionale di tutte le componenti della realtà ambientale»⁵¹.

Sebbene *Giudizio Universale* rappresenti, al momento, l'unica controversia climatica pervenuta a sentenza in Italia, pende dinanzi al Tribunale di Roma un'altra causa annoverabile tra le *strategic climate liti-*

⁵⁰ Così M. CARDUCCI, *Le affinità “emissive”. La giurisprudenza comparata destinata a incidere sul contenzioso climatico italiano*, in *Diritti comparati*, 11 luglio 2024, p. 3. A ben vedere, anche nella sentenza *Verein KlimaSeniorinnen c. Svizzera* (spec. par. 639) i giudici sottolineano a chiare lettere «the key role which domestic Courts have played and will play in climate-change litigation».

⁵¹ M. CARDUCCI, *Il duplice “mandato” ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in *DPCE online – Osservatorio sul costituzionalismo ambientale*, 25 giugno 2024, pp. 1 ss.

gations, nota come *La Giusta Causa*, della quale occorre brevemente dar conto in questa sede. Essa si pone sulla scia di un'altra nota sentenza resa in Olanda – nota come *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell* – con la quale il giudice adito ha condannato la compagnia petrolifera a ridurre entro il 2030 le emissioni di CO₂ prodotte del 45% rispetto ai livelli del 2019⁵². Trattasi, quindi, di un contenzioso di *private enforcement*⁵³, giacché i ricorrenti richiedono l'accertamento della responsabilità extracontrattuale non già dello Stato, ma di altri soggetti privati (generalmente, le c.d. *Big Oil*) per il danno derivante dall'insufficiente abbattimento delle emissioni di gas serra. Nel caso di cui qui si discorre, ricorrenti sono due organizzazioni non governative, ovvero Greenpeace Onlus e Recommon Aps assieme a 12 persone fisiche residenti in aree del Paese particolarmente esposte agli effetti dannosi del cambiamento climatico, mentre convenuta in giudizio è ENI s.p.a. assieme ai suoi azionisti Cassa depositi e prestiti s.p.a. e Ministero delle finanze. In maniera non dissimile da quanto si è visto in relazione a *Giudizio Universale*, anche qui gli attori puntano all'accertamento della responsabilità extracontrattuale di Eni per i danni provocati dalla sua «politica climatica inadeguata» e alla conseguente condanna della società petrolifera ad adottare provvedimenti idonei a ridurre entro il 2030 il volume delle emissioni ad essa imputabili di almeno il 45% rispetto ai livelli del 2020. Le richieste avanzate dai ricorrenti sarebbero, secondo la parte convenuta, del tutto inammissibili, giacché risolvendosi in «una illegittima ingerenza dell'autorità giudiziaria sia nella libera determinazione delle politiche aziendali dell'esponente, in violazione del diritto tutelato costituzionalmente ex art. 41 Cost., che nella discrezionalità di natura politico-legislativa di Parlamento e Governo, in palese violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato».

⁵² La pronuncia di primo grado è stata, poi, parzialmente riformata in appello. Vedasi sul punto L. SERAFINELLI, *Wading through Uncertain Waters: responsabilità extracontrattuale, cambiamento climatico e i doveri degli operatori economici privati* (Nota a Corte d'appello de L'Aia, 12 novembre 2024), in *Il Foro Italiano*, n. 2, 2025, pp. 115 ss., nonché L. SALTALAMACCHIA, *Il caso Milieudefensie vs. Shell: quali obblighi climatici hanno le imprese?*, in *Questione giustizia*, 22 gennaio 2025, pp. 1 ss.

⁵³ Cfr. M-P. WELLER, M-L. TRAN, *Klimawandelklagen im Rechtsvergleich – private enforcement als weltweiter Trend?*, in *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, n. 3, 2021, pp. 574 ss.

In sostanza, secondo i difensori di ENI s.p.a., il giudice non potrebbe imporre ad una multinazionale dell'energia di modificare il proprio piano industriale in assenza di un atto legislativo di indirizzo e coordinamento dell'attività economica privata a fini ambientali, ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 41, terzo comma, Cost. Di qui, l'invito rivolto al giudice ad accertare e dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione, in termini sostanzialmente analoghi a quanto avvenuto nell'ambito di *Giudizio Universale*. Richiesta, quest'ultima, che ha indotto gli attori a proporre ricorso in Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.⁵⁴, chiedendo così al giudice di legittimità di stabilire definitivamente ed *ex ante*, ovvero prima della definizione della controversia nel merito, se la giurisdizione appartenga effettivamente al giudice adito nel caso *de qua*, «affinché sia fissato un punto dirimente in modo definitivo prima che la causa prosegua»⁵⁵. La Suprema Corte si è pronunciata sul punto con ordinanza del 21 luglio 2025, affermando la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario ed escludendo ogni ipotesi di «invasione della sfera riservata al potere legislativo», la quale potrebbe configurarsi soltanto laddove il giudice dovesse spingersi ad applicare «una norma da lui creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete». Non è questo il caso – secondo i togati – giacché il giudice sarebbe qui chiamato semplicemente a «verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate (...) risultino idonee ad imporre un dovere d'intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi»⁵⁶.

⁵⁴ Vedasi, sul punto, I. BRUNO, *Il difetto assoluto di giurisdizione nel contenzioso climatico italiano. Dopo il caso "Giudizio Universale", la questione arriva alle Sezioni Unite della Corte di cassazione*, in *DPCE online – Osservatorio sul costituzionalismo ambientale*, 17 luglio 2024, pp. 1 ss.

⁵⁵ Si è espresso in questi termini l'avv. Matteo Ceruti, che compone, assieme agli avv.ti Alessandro Gariglio e Marco Casellato, il team di legali che rappresenta in giudizio i promotori de *La Giusta Causa*. Si veda l'intervista disponibile sul sito www.valori.it.

⁵⁶ Cass civ., sez. un., 21 luglio 2025, n. 20381. Nell'ordinanza si evidenzia come spetti al giudice ordinario verificare in particolare la vincolatività, nei confronti dei singoli soggetti pubblici e privati, degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali invocati e dalla CEDU, anche «alla luce della recente pronuncia della Corte EDU». Si

Degna di menzione in questa sede è la prassi, di recente invalsa, di portare le questioni climatiche all'attenzione del giudice civile per il tramite dell'azione cautelare inibitoria ex art. 700 c.p.c.⁵⁷. In sintesi, in presenza di un pericolo di danno imminente ed irreparabile al diritto soggettivo ad un'ambiente salubre, ci si rivolge all'autorità giudiziaria per chiedere l'adozione di misure idonee ad impedire il verificarsi del danno temuto. Si tratta di una via del tutto diversa da quella percorsa in *Giudizio Universale* e ne *La Giusta Causa* (non si tratta, infatti, di *strategic climate litigation*), ma, cionondimeno, rappresenta un canale attraverso il quale si è tentato, con alterne fortune, di ottenere pronunce in cui fosse riconosciuta la componente climatica del danno ambientale "privato". I casi più rappresentativi di questo filone sono le due coppie di ordinanze emesse nel 2024 rispettivamente dal Tribunale di Torino⁵⁸ e dal Tribunale di Piacenza⁵⁹. Sia nel caso piemontese,

fa qui riferimento alla già menzionata pronuncia della Corte EDU, 9 aprile 2024, causa C-53600/20, *Verein KlimaSeniorinnen c. Svizzera*, i cui punti salienti sono richiamati nella decisione della Cassazione. In dottrina, v. L. SERAFINELLI, *Cass. Civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381*, Greenpeace et al. c. Eni et al.: *navigare nel mare (forse un poco meno?) incerto del contenzioso climatico all'italiana*, in *DPCE online – Osservatorio sul costituzionalismo ambientale*, 29 luglio 2025, pp. 1 ss., ove, al netto di talune criticità puntualmente rilevate, si evidenzia il merito della pronuncia di mettere quantomeno «un punto fermo in ordine alla possibilità di sussumere la responsabilità da cambiamento climatico entro l'orbita dell'illecito civile» (sebbene solo «in astratto»). Più di qualche perplessità è espressa da G. SCARSELLI, *Per una corretta lettura della recente ordinanza delle Sezioni unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico*, in *Judicium*, 29 luglio 2025, pp. 1 ss. L'A., in particolare, mette in guardia dal rischio, per le imprese, di dover «modificare la loro politica industriale non in base a norme pianificate dal potere legislativo/esecutivo in attuazione progressiva dei programmi di contrasto al fenomeno del cambiamento climatico ma sulla base di soli e singoli provvedimenti giurisdizionali», potenzialmente dal «contenuto libero e vario».

⁵⁷ Il testo dell'art. 700 c.p.c. recita quanto segue: «Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».

⁵⁸ Trib. Torino 30 maggio 2024; Trib. Torino 31 luglio 2024.

⁵⁹ Trib. Piacenza 24 settembre 2024; Trib. Piacenza 5 novembre 2024.

sia in quello lombardo, la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. si è giustificata alla luce del pericolo di danno conseguente all'abbattimento di un numero cospicuo di alberi (nella prima ipotesi, quale conseguenza dell'imminente costruzione di un parcheggio per automobili; nella seconda, in ragione di un intervento di *restyling* di un importante snodo viario del capoluogo). Al netto dei concreti esiti cui si è pervenuti nell'ambito delle liti menzionate – un primo accoglimento e un successivo respingimento in sede di reclamo nel caso piacentino⁶⁰; un accoglimento parziale confermato in sede di reclamo nel caso torinese⁶¹ – quel che in questa sede rileva è che tutti i giudici aditi hanno riconosciuto come l'abbattimento delle foreste urbane sia operazione astrattamente idonea a provocare il c.d. *heat island effect*, ovvero l'effetto isola di calore⁶². Un fenomeno sempre più diffuso in ragione della massiccia cementificazione degli ambienti urbani e che incide significativamente sull'equilibrio micro-climatico delle aree interessate. Interventi di questo tipo, se non adeguatamente calibrati⁶³, possono determinare un «effetto pregiudizievole specifico» corrispondente al venir meno della «funzione di regolazione termica svolta dalle piante»⁶⁴, indispensabile ai fini della conservazione, nel tempo, del fondamentale diritto ad un ambiente salubre.

⁶⁰ Sul quale si rinvia alle esaustive considerazioni di A. PAPA, *Il clima nelle argomentazioni dei giudici italiani: un primo passo*, in *Diritto e clima*, n. 1, 2025, pp. 319 ss. e F. GALLARATI, *La difficile strada del contenzioso climatico italiano. Considerazioni costituzionali a margine di due ordinanze piacentine*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 2, 2025, pp. 59 ss.

⁶¹ Sul quale v. C.V. GIABARDO, *Provvedimento cautelare "climatico" e giurisdizione del giudice ordinario*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 3, 2025, pp. 576 ss.

⁶² Sull'effetto isola di calore e sull'impatto del medesimo sul microclima urbano, vedasi, se si vuole, O.M. PALLOTTA, *L'agrivoltaico nelle aree urbane e periurbane: disciplina, potenzialità, limiti*, in G.F. FERRARI (a cura di), *Innovazione e sostenibilità per il futuro delle smart cities*, Milano-Udine, 2023, p. 508.

⁶³ In particolare da parte delle amministrazioni pubbliche chiamate a contemporaneamente, volta per volta, gli interessi contrapposti in gioco (c.d. bilanciamento).

⁶⁴ Trib. Piacenza 24 settembre 2024, cit., pp. 57 ss.

3. Segue: *considerazioni critiche*

Il quadro sopra delineato impone alcune brevi considerazioni. Innanzitutto, non si può fare a meno di rilevare che il contenzioso climatico italiano sia, per molti aspetti, “figlio” delle *climate litigations* promosse in altri Paesi (d’Europa, ma non solo). Simili, infatti, sono le argomentazioni addotte dai ricorrenti, simili sono gli strumenti processuali adoperati, simili sono financo le motivazioni che sorreggono le pronunce rese. Si assiste, dunque, ad un vero e proprio dialogo non formalizzato che coinvolge non soltanto i giudici aditi, ma anche – o forse soprattutto – le associazioni ambientaliste che decidono di portare il clima in giudizio, le quali traggono spesso reciproca ispirazione dalle strategie volta per volta adottate⁶⁵. La circolazione dei modelli che ne deriva ha spinto gli studiosi a discorrere non solo dell’affermazione di una *koiné* giurisprudenziale transnazionale, ma financo dell’emersione di un vero e proprio *ius climaticum europaeum*⁶⁶ o di un *nascent common law* come «corpo di regole climatiche confezionate dai giudici»⁶⁷. Diffusione circolare delle strategie processuali e del *judicial legal reasoning* in materia climatica non significa, però, pari efficacia dei modelli a prescindere dai sistemi entro i quali essi debbono trovare applicazione. Il rischio di importazioni di tal genere, come è stato evidenziato, consiste nell’incorrere in facili travisamenti: si pensi al fenomeno, pericolosamente diffuso, del rinvio alle c.d. *empty rules*, ovvero a massime decisorie straniere reputate utili, ma «del tutto decontestualizzate dal tempo in cui sono state emanate e del contesto giuridico-costituzionale che le ha legittimate»⁶⁸. La profonda differenza tra i «modelli di azione (...) in ragione della diversità degli ordinamenti giuridici nazionali nell’ambito dei quali [le controversie] sono

⁶⁵ Cfr. V. JACOMETTI, *Climate change law e climate change litigation tra diritto globale e diritto locale*, in M. GRAZIADEI, M. TIMOTEO, A. CARPI (a cura di), *Chi resiste alla globalizzazione?*, cit., pp. 238 ss.

⁶⁶ Così G. GIORGINI PIGNATIELLO, *Verso uno ius climaticum europeum? Giustizia climatica ed uso dei precedenti stranieri da parte dei giudici costituzionali nei Paesi membri dell’Unione europea*, in *Comparative Law Review*, n. 1, 2024, pp. 36 ss.

⁶⁷ L. SERAFINELLI, *A nascent common law?*, cit., pp. 345 ss.

⁶⁸ G. GRECO, *Contenzioso climatico verso lo Stato nell’emergenza climatica e separazione dei poteri*, Cedueam Working Paper Unisalento, 2021, p. 3.

state svolte» è stata sottolineata anche dal giudice romano in *Giudizio Universale*, il quale, però, ha infine deciso la causa sulla base di argomentazioni del tutto affini a quelle avanzate da non pochi omologhi stranieri, dando prova, forse inconsapevolmente, della pervasività del moto circolare cui si è fatto cenno⁶⁹.

Quanto al principio della separazione dei poteri, che costituisce il perno della pronuncia in questione, vanno posti in evidenza quantomeno due profili: il primo attiene alla declinazione rigida o flessibile (o, se si vuole, in negativo o in positivo) del medesimo⁷⁰; il giudice adito sembrerebbe deporre per la prima accezione e, sebbene si siano levate numerose voci critiche a questo proposito⁷¹, spesso accompagnate da un rinvio alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1986⁷², l'opzione di fondo sembrerebbe condivisibile, giacché una eccessiva "flessibilizzazione" nei rapporti tra legislazione e giurisdizione rischierebbe di affidare a quest'ultima «una valutazione di opportunità, più che di legalità, attribuendo alla sentenza di condanna il significato di una narrazione politica, non di un comando (...) pronunciato in applicazione di precetti di legge validi nei confronti del convenuto»⁷³. Quanto detto permette di passare all'analisi del secondo profilo

⁶⁹ Cfr. A. MOLFETTA, *La sentenza Giudizio Universale in Italia: un'occasione mancata di "fare giustizia" climatica*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 5, 2024, p. 202.

⁷⁰ Sulla quale v. ampiamente L. SPADACINI, *Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale. L'esperienza nordamericana e il divergente approccio delle democrazie europee*, Gussago, 2012.

⁷¹ Tra queste, v. almeno E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, n. 17, 2021, p. 86 e L. LA VERDE, «*Giudizio Universale*»: la prima causa italiana in materia di cambiamento climatico tra principio di separazione dei poteri e di effettività della tutela, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 4, 2024, p. 1284.

⁷² Al cui punto 4 del *Cons. dir.*, il giudice della legge richiama la «innegabile realtà degli ordinamenti degli Stati democratici contemporanei che non hanno mai attuato in modo letterale e meccanico il principio illuministico della divisione dei poteri. Ne deriva che ciascuno dei poteri non esercita in modo esclusivo e rigoroso l'attività da cui prende il nome, ma partecipa - in via eccezionale - a qualche manifestazione delle funzioni degli altri: il che, del resto, corrisponde anche a quel principio di equilibrio e di reciproco controllo fra i poteri che contraddistingue la nostra Costituzione».

⁷³ S. VALAGUZZA, *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Di-*

d'interesse, strettamente connesso al primo. Infatti, a ben vedere, i ricorrenti in *Giudizio Universale* non hanno chiesto al giudice di sostituirsi agli organi decisionali democraticamente legittimati, adottando in loro vece determinazioni politiche discrezionali in materia di contrasto al cambiamento climatico. Un *petitum* di tal fatta, infatti, si sarebbe posto *ictu oculi* in frizione con il principio della separazione dei poteri, nella declinazione rigida sopra evidenziata. Al contrario, ciò che si è chiesto al tribunale adito è di condannare lo Stato a porre in essere tutte le azioni necessarie all'adempimento di precisi obblighi assunti dal medesimo sul piano internazionale e sovranazionale. Obblighi che non si sostanziano più soltanto in un generico impegno a porre in essere tutti gli sforzi necessari a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni (i c.d. *best efforts*)⁷⁴, ma che, specie in ragione della sempre maggiore «europeizzazione» dei medesimi⁷⁵, assumono le forme di chiari vincoli al raggiungimento dei *target* indicati da atti normativi pienamente efficaci all'interno dell'ordinamento dello Stato. Al giudice, pertanto, si è solo chiesto di applicare precetti di legge validi nei confronti del convenuto. Un indebito sconfinamento nel “recinto” della discrezionalità legislativa vi sarebbe stato soltanto laddove si fosse chiesto al giudice di indicare puntualmente i mezzi cui ricorrere per dar seguito agli obblighi di riduzione delle emissioni climalteranti: ciò è, peraltro, ben evidenziato nella già richiamata pronuncia della Corte EDU sul caso *Verein KlimaSeniorinnen c. Svizzera*, ove si distingue, per l'appunto, tra un «*reduced margin of appreciation as regards State's commitment combating climate change, its adverse effects and the setting of aims and objectives in this respect*» e un «*wide margin of appreciation as to the choice of means designed to achieve those objectives*»; nel primo caso, evidentemente, l'intervento giudiziale è, a certe condizioni⁷⁶, non solo legittimo, ma finanche auspicabile⁷⁷.

ritto processuale amministrativo, n. 2, 2021, p. 300.

⁷⁴ Sui quali v. G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 4, 2021, p. 1277.

⁷⁵ Cfr. L. MAGI, *Giustizia climatica e teoria dell'atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2021, pp. 1035-1036; G. GRECO, *op. cit.*, p. 18.

⁷⁶ Si rinvia, a questo proposito, ai parr. 550 ss. della sentenza della Corte EDU, 9 aprile 2024, causa C-53600/20, *Verein KlimaSeniorinnen c. Svizzera*.

Tra i profili maggiormente problematici che emergono dall'analisi del contenzioso climatico italiano, sicuro rilievo assume la configurabilità di un diritto al clima stabile e sicuro: situazione giuridica soggettiva che la difesa di parte attrice in *Giudizio Universale* pone al centro dell'atto di citazione in giudizio e richiama, sebbene con enfasi minore, nell'atto d'appello. Nonostante l'indubbia fascinazione che un siffatto diritto umano sarebbe capace di suscitare, vanno evidenziate le enormi difficoltà che si frappongono al riconoscimento di una posizione giuridica di questo tipo; la maggiore di esse è costituita dall'impalpabilità del bene oggetto di apprensione. Il clima, infatti, come è stato giustamente notato, costituisce «il risultato dell'interrelazione di diversi fattori, alcuni dei quali tuttora sconosciuti»⁷⁷; in definitiva, dinanzi al supposto diritto finirebbe per trovarsi «non un bene, ma l'ecosistema nel suo insieme» (*recte*: la biosfera tutta)⁷⁸; siffatto carattere “evanescente” rende il sistema climatico di complessa (se non impossibile) appropriazione, sia essa individuale o collettiva. Pertanto, più che oggetto di un diritto soggettivo *tout court*, la stabilità climatica si presta ad essere annoverata, semmai, fra gli interessi diffusi, azionabili dinanzi al giudice sia *indirettamente* dal singolo (ovvero dal titolare di una connessa posizione individuale specifica, avente natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo), sia *direttamente* da un ente esponenziale sotto forma di interesse collettivo⁸⁰.

Quanto, infine, al contenzioso *La Giusta Causa*, non si può non convenire con chi ha rimarcato un dato incontrovertibile: la fonte dell'obbligazione climatica di riduzione delle emissioni climalteranti, ovvero l'Accordo di Parigi, «coinvolge gli Stati e non le imprese»; i relativi obblighi, dunque, non sembrano «potersi predicare per le imprese, che nient'altro sono tenute a fare se non rispettare le leggi esistenti

⁷⁷ In questo senso, v. F. CERULLI, *A Sud e altri c. Italia: brevi considerazioni sul primo contenzioso climatico in Italia*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2024, pp. 352-353.

⁷⁸ E. GUARNA ASSANTI, *Interesse al clima e situazioni giuridiche soggettive*, in *Rivista di Diritti comparati*, n. 2, 2024, pp. 324 ss.

⁷⁹ Cfr. S. SPUNTARELLI, *Contenzioso climatico e sapere scientifico*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 1, 2023, p. 55.

⁸⁰ Vedasi, sul punto, R. TISCINI, *op. cit.*, p. 14.

che direttamente le chiamino in causa»⁸¹. In effetti, atti normativi dello Stato o di enti sovranazionali che imponessero a chiare lettere alle imprese di adeguarsi ai *target* climatici di abbattimento dei gas serra non potevano rinvenirsi nel momento in cui il procedimento era stato incardinato. Mancavano, cioè, gli atti restrittivi della libertà di iniziativa economica anche a fini ambientali di cui al novellato art. 41 Cost. Tuttavia, come è stato osservato, una strada che i ricorrenti avrebbero potuto percorrere sarebbe stata quella del richiamo della direttiva (UE) 2024/1760 (*Corporate sustainability due diligence directive*, c.d. CS3D) – all’epoca ancora in discussione, poi definitivamente approvata lo scorso anno – che prevede l’obbligo, in capo alle imprese che soddisfino i requisiti di cui all’art. 2 dell’atto medesimo, di redigere un piano di transizione contenente dichiarazioni promissorie, dunque pienamente vincolanti, di abbattimento delle emissioni, così da «garantire (...) la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società (...) con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l’Accordo di Parigi» (art. 1, par. 1, lett. c). Introducendo la direttiva «forme di responsabilità coincidenti con quelle ricercate dagli attori climatici e tutele rimediali altrettanto corrispondenti», tra le quali anche un eventuale giudizio sulla responsabilità dell’impresa per condotta inattuosa, gli attori de *La Giusta Causa* avrebbero potuto «ricercare espressamente una forma di anticipazione temporale di una tutela che sarà sicuramente prevista in futuro a cagione degli obblighi derivanti dal recepimento della direttiva CS3D»⁸²; trasposizione che dovrà avvenire entro il 26 luglio 2027, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/794 (c.d. *Stop the clock*).

⁸¹ Così G. SCARSELLI, *Contenzioso climatico e giurisdizione*, in *Giustizia insieme*, 26 novembre 2024, p. 6. Nel medesimo senso, v. Id., *Per una corretta lettura della recente ordinanza della Sezioni unite*, cit., p. 6: «(...) è lo Stato che deve, con legge o altro atto normativo, ordinare alle imprese come limitare le “emissioni di CO2 in atmosfera”, e solo dopo l’esistenza di una tale determinazione specifica delle cose da fare da parte del legislatore il giudice potrà intervenire condannando le imprese che non si adeguano» (corsivo testuale).

⁸² L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024, p. 352.

4. *Rilievi conclusivi*

La disamina svolta permette di formulare alcune considerazioni conclusive sullo *status quo* della giustizia climatica in Italia. Nel complesso, non si può che rilevare una generale insufficiente proattività in materia, sia sul fronte legislativo, sia sul fronte giurisprudenziale. Nonostante gli sforzi profusi, i Governi sembrano tuttora privilegiare «misure “a spot”, piuttosto che dare corso a strategie globali e coordinate di contenimento delle attività climalteranti»⁸³. Come si è avuto modo di accennare più sopra, il *corpus* normativo vigente in materia giusclimatica è, per buona parte, il frutto degli obblighi che promana-no dall'attivismo del decisore sovranazionale, estremamente scrupoloso nel dar seguito agli impegni assunti a Parigi nel 2015. La timidezza (se non proprio il disinteresse) degli organi titolari della funzione di indirizzo politico è ben rappresentata dall'assenza, sempre più evidente col passare del tempo, di una legge sul clima, la cui approvazione sembra, allo stato attuale, addirittura farsi più remota. Passando dal piano della legislazione a quello della giurisdizione, il quadro muta di poco: i giudici sembrano particolarmente ricalcitranti ad accogliere le doglianze di coloro che si propongono di portare “il clima in giudizio”, contribuendo così a rendere l'Italia «uno dei fanalini di coda nell'ambito dell'Unione europea»⁸⁴.

Ciononostante, la riluttanza dei togati italiani a condannare lo Stato o le imprese per aver omesso di adottare misure idonee a contrastare il riscaldamento globale non corrisponde necessariamente ad un fallimento delle relative azioni intentate da attivisti e associazioni ambientaliste. Come si è detto, si tratta di liti *strategiche*, non già *routinarie*, e in quanto tali esse possono avere buon esito anche laddove la domanda dei ricorrenti non sia stata accolta, ma, nondimeno, essa abbia suscitato l'attenzione dell'opinione pubblica, fungendo «da sprone, pungolo e catalizzatore» nei riguardi del decisore politico⁸⁵. Ciò è in parte

⁸³ R. LOUVIN, *Spazi e opportunità per la giustizia climatica in Italia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 4, 2021, p. 940.

⁸⁴ G. PALOMBINO, *Il “Giudizio universale” è inammissibile: quali prospettive per la giustizia climatica in Italia?*, in *Iacostituzione.info*, 25 marzo 2024, p. 6.

⁸⁵ L. LA VERDE, *op. cit.*, p. 1292.

accaduto con *Giudizio Universale*, giacché, sebbene la copertura mediatica della campagna sia stata limitata, il contenzioso ha innescato un florido dibattito dottrinale, ha ispirato i promotori de *La Giusta Causa* (ora in procinto di essere definita dal Tribunale di Roma) e ha condotto il Governo a riconoscere, seppur in via indiretta, la natura emergenziale dell'attuale crisi climatica, non avendo l'Avvocatura generale eccepito alcunché sul punto, evidenziando, anzi, la «consapevolezza da parte dell'Amministrazione convenuta (...) delle gravi problematiche indicate dagli attori»⁸⁶.

Ad ogni modo, neppure una sentenza di accoglimento delle doglianze attoree sarebbe idonea a risolvere il problema del riscaldamento globale, che è, come l'espressione stessa suggerisce, fenomeno di portata planetaria. Cionondimeno, sarebbe un errore sottovalutare gli effetti anche di una singola pronuncia favorevole, la quale potrebbe ben innescare il c.d. effetto “palla di neve”, in virtù del quale una determinazione giudiziale positiva potrebbe ben indurre altri attori politici (governi, istituzioni regionali e internazionali, altri giudici, ecc.) ad assumere «ulteriori decisioni volte a definire, a valle, strategie globali di contrasto al cambiamento climatico antropogenico»⁸⁷.

Stante la progressiva marginalizzazione cui la questione climatica è sottoposta da parte dei c.d. attori maggioritari, sarà con buona probabilità nell'arena giudiziale che potranno registrarsi dei progressi verso un auspicabile allineamento del Paese agli standard virtuosi dettati in sede internazionale e sovranazionale. Insomma, toccherà di nuovo ai giudici il delicato «ruolo di discernimento, chiarimento e ri-determinazione» in grado di «spingere le autorità verso l'adozione di misure di mitigazione e adattamento di maggiore ambizione»⁸⁸. Chiaro che un simile scenario non può essere salutato con favore, giacché rappresenta plasticamente la “fuga” dei diritti fondamentali dalla politica democratica, ove dovrebbero trovare piena e universale realizzazione, verso la giustizia del caso concreto, ove li attendono al massimo

⁸⁶ Trib. Roma 26 febbraio 2024, n. 3552, p. 6.

⁸⁷ A. PISANÒ, *L'impatto dei contenziosi sulla crisi climatica*, cit., p. 116.

⁸⁸ M. DI PIERRI, *Il contenzioso climatico. Origine, prospettive e questioni giuridiche*, Napoli, 2024, p. 274.

«soluzioni puntiformi e asistematiche»⁸⁹. Tuttavia, dinanzi alla colpevole inerzia dei decisori democraticamente legittimati, la strada giudiziale appare davvero l'unica percorribile; per alcuni, forse, anche al costo di dar vita ad un *Leviatano climatico*⁹⁰ «nella forma di uno Stato regolatore sovrano globale guidato dai giudici in armonia con gli scienziati»⁹¹.

Abstract^{*}

Ita

Il contributo si propone di offrire un'analisi critica della normativa e soprattutto della giurisprudenza italiana in materia di lotta al cambiamento climatico, soffermandosi in particolare sul c.d. contenzioso climatico strategico. Sebbene si sia finora registrata una certa riluttanza dei giudici italiani a condannare lo Stato o le imprese per aver omesso di adottare misure idonee a contrastare il riscaldamento globale, la timidezza del decisore politico è tale da indurre a credere che saranno comunque i tribunali, in un prossimo futuro, a dover garantire protezione agli interessi minacciati dall'incedere della crisi climatica.

Parole chiave: giustizia climatica, contenzioso climatico, liti strategiche, giudizio universale

⁸⁹ Così M. MAGRI, *Il 2021 è stato l'anno della "giustizia climatica"?*, in *Ambiente-Diritto.it*, n. 4, 2021, p. 18.

⁹⁰ Espressione resa celebre da G. MANN, J. WAINWRIGHT, *Climate Leviathan. A political theory of our planetary future*, London-Brooklyn, 2018.

⁹¹ L. SERAFINELLI, *La responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi climatici nell'inerzia delle politiche legislative. Un'analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi*, in *DPCE online*, n. 4, 2022, p. 2221.

^{*} Articolo sottoposto a referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).

En

This paper aims to offer a critical analysis of Italian legislation and, above all, case law on combating climate change, focusing in particular on strategic climate litigation. Although Italian judges have so far been somewhat reluctant to condemn the state or companies for failing to take appropriate measures to combat global warming, the timidity of political decision-makers is such that it leads one to believe that, in the near future, it will be the courts that will have to protect the interests threatened by the advancing climate crisis.

Keywords: climate justice, climate litigation, strategic litigation, giudizio universale